

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCINELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	273
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) . .	273
PRESIDENTE	273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 310, 311, 313
BALDASSARI	292
CANESTRARI	283, 284, 288, 289, 310
CARRI	291
FIORIELLO	291
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . .	285, 288, 289, 290, 294
GUGLIELMINO	311
MAROCCO	310, 311
MARZOTTO CAOTORTA	281, 312
POLI	278, 283, 285, 287, 311, 312
RUSSO FERDINANDO, <i>Relatore</i> . .	274, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 294, 309, 311, 313
SCIPIONI	275, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 288, 290, 291, 292
TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . .	274, 278, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 310, 311, 313
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	313

La seduta comincia alle 10.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Bisaglia è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Pezzati.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che su tale disegno di legge la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole, mentre la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione:

1) che gli articoli 1 e 2 siano sostituiti dal seguente: « Con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportati, una volta sola, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle tabelle XIV e XV dell'articolo 125 dello stesso decreto, aumenti fino ad un massimo del quattro per cento »;

2) che nelle tabelle A), B) e C), allegate al disegno di legge, siano esclusi i funzionari che rivestano la qualifica di dirigente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla corresponsione dei premi ed assegni ivi previsti;

3) che l'articolo 5 sia soppresso, poiché i principi di solidarietà cui la norma si ispira potranno trovare accoglimento in apposito provvedimento che consideri il problema nei suoi termini generali.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge in discussione è stato già esaminato in sede referente, nel corso della quale l'onorevole Ferdinando Russo ha svolto una relazione. Lo prego dunque di volercela esporre sinteticamente.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Il disegno di legge n. 1314 si presenta all'esame di questa Commissione in sede legislativa con talune modificazioni.

Per quanto riguarda il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viene innanzitutto proposto l'incremento del 4 per cento di alcune tabelle organiche per poter soddisfare almeno le necessità essenziali degli appartenenti a settori particolarmente delicati della pubblica amministrazione. Ritengo che tale modifica possa essere accolta, anche in considerazione del particolare momento congiunturale che stiamo attraversando, che non ci consente di aumentare in misura ancora maggiore il numero dei dipendenti.

Vengono poi proposte alcune modifiche di tabelle relative alla riduzione di alcuni uffici locali, con un meccanismo mediante il quale, se l'ufficio locale di una città diventa ufficio principale, alcune tabelle organiche vengono ridotte ed altre vengono incrementate attraverso il passaggio a domanda del personale da un ufficio all'altro. La complicazione dinanzi alla quale si è tante volte arenata l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni

è costituita dai concorsi per il personale. Si è allora suggerito di adottare il meccanismo dei concorsi effettuati attraverso *tests*, già sperimentati con un certo successo dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Si auspica dunque la emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per la regolamentazione di questi concorsi.

Finalmente viene posto alla nostra attenzione il problema del trattamento economico di missione del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al quale si attribuiscono indennità di missione generalmente differenziate rispetto a quelle attribuite agli altri dipendenti dello Stato. Si pensi che il personale in questione deve talvolta trasferirsi da uffici periferici ad altri uffici periferici con notevoli difficoltà di spostamento.

L'articolo 10 del disegno di legge in discussione prevede che siano messi a disposizione dell'Istituto postelegrafonico i mezzi necessari perché esso possa svolgere, se non totalmente almeno in parte, i compiti che gli sono attribuiti per legge, mentre vengono emanate norme riguardanti il comando del personale delle poste presso altri uffici.

Viene inoltre prospettata l'opportunità che gli uffici locali, a causa delle difficoltà che si possono registrare in alcuni periodi dell'anno, assumano personale trimestrale che non abbia diritto alla permanenza nei ruoli dell'amministrazione dello Stato.

Abbiamo poi previsto, all'articolo 7, il tanto atteso premio industriale.

Infine, sono stati accolti i suggerimenti della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio circa la sostituzione di alcune tabelle.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Desidero intervenire brevemente prima dell'apertura della discussione sulle linee generali di questo provvedimento per ringraziare il relatore, onorevole Ferdinando Russo, della sinteticità e della precisione con le quali ha introdotto l'argomento al nostro esame e per sottolineare il fatto che il disegno di legge n. 1314 sanziona gli impegni che furono assunti nel corso dei contatti tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

Aggiungo inoltre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha incontrato notevoli difficoltà nel portare avanti l'elaborazione di questo disegno di legge a causa di una stasi imposta dal Ministero del tesoro. Siamo riusciti a superare questo ostacolo, ma è necessario che la Commissione non apporti

modifiche sostanziali al provvedimento, ad evitare il nascere di nuovi contrasti con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCIPIONI. Sul disegno di legge n. 1314 si è già svolta in sede referente una lunga discussione, durante la quale il gruppo comunista ha sottolineato la propria opposizione ai primi articoli del provvedimento.

L'articolo 1, infatti, prevedeva un adeguamento automatico degli organici, attribuendo al ministro delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di modificare, con apposito decreto, le tabelle organiche.

La modifica suggerita dalla I Commissione affari costituzionali giunge quindi opportuna.

Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di provvedere immediatamente ad assumere personale nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, proprio per l'esigenza di aumentare gli organici allo scopo di far fronte alle sempre più numerose richieste degli utenti. Credo che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni sappia meglio di noi che una delle cause principali delle disfunzioni che si verificano nelle aziende posteografiche sia costituita dalla insufficienza degli organici. Il gruppo comunista preannuncia che presenterà alcuni emendamenti al disegno di legge in esame. Il primo di essi tenderà a colmare una lacuna nella formulazione suggerita dalla I Commissione affari costituzionali. Tale emendamento, che ha avuto anche l'approvazione dei colleghi comunisti della Commissione affari costituzionali, tende a stabilire entro quale termine debba essere effettuata la modifica delle tabelle indicate dalla I Commissione nel suo parere. Ritengo che lo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riconosca la necessità che venga stabilito tale termine. Quindi, credo che si possa accogliere un emendamento di questo tipo, indicando che entro il 31 dicembre 1973 devono essere approvate tali modifiche, che sono soltanto sfuggite a chi ha provveduto alla formulazione dell'articolo: il nostro emendamento perciò non porta alcun sostanziale mutamento.

Il nostro secondo emendamento (il ministro affermerà per altro di non poterlo accogliere perché esso dovrebbe essere inviato alla Commissione bilancio per il parere di competenza) riguarda un ulteriore aumento delle unità lavorative; infatti, con l'aumento del

4 per cento delle tabelle indicate (due relative all'amministrazione delle poste e due all'azienda dei telefoni di Stato) avremmo soltanto, in totale, 3.120 unità in più, che noi riteniamo del tutto insufficienti a far fronte a quell'ampliamento degli organici che, fra l'altro, viene ogni giorno richiesto dalle organizzazioni sindacali. E noi ricordiamo che nella relazione che accompagnava il disegno di legge relativo alle prestazioni straordinarie, nel 1972, ci veniva chiaramente detto, da parte del Governo, che nell'azienda si registrava una carenza di almeno 13 mila unità: anche tenendo presente questo, noi riteniamo che l'aumento degli organici debba avvenire in modo da raggiungere una cifra di 7.000-7.800 unità, e quindi nella misura del 10 per cento.

Vi sono poi altri aspetti del disegno di legge che intendiamo sottolineare. Innanzitutto occorre prendere in considerazione il problema dei concorsi. Abbiamo già avuto modo di far presente in questa Commissione (nella presente e nelle trascorse legislature) che intercorre un periodo di tempo veramente molto lungo tra il bando di concorso e la formazione della graduatoria definitiva e quindi l'immissione del personale nei servizi: questa osservazione, del resto, era condivisa anche dal Governo. A volte trascorrono addirittura quattro anni, e noi non riteniamo che si possano eliminare queste lungaggini esclusivamente con la introduzione di *tests*, a parte il fatto che questi ultimi non consentono di raggiungere risultati soddisfacenti, salvo dal punto di vista di una verifica della prontezza di riflessi del candidato, né di selezionare i concorrenti, garantendo che i più preparati si collochino in graduatoria in una posizione migliore rispetto a quella ottenuta da altri.

Sull'argomento dei concorsi ricordo che, durante la discussione del bilancio di quest'anno, noi abbiamo presentato un ordine del giorno (accolto senza riserve dall'allora ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Gioia) che interpretava un'esigenza da diversi anni unitariamente prospettata dalle organizzazioni sindacali: quella cioè di effettuare i concorsi a livello regionale, o meglio a livello circoscrizionale; tali concorsi, che possono essere indetti in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbero essere svolti a livello di compartimento per quanto riguarda l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e al livello di ispettorato di zona per quanto riguarda l'azienda dei telefoni di Stato.

Noi riteniamo che questa proposta non solo eviterebbe quelle lungaggini nei concorsi di cui prima ho parlato, ma risolverebbe anche quello che secondo me è il più grave e spinoso problema che si trovano ad affrontare oggi le aziende che fanno capo al Ministero delle poste: il problema, cioè, dei trasferimenti del personale da una sede disagiata ad un'altra. Attualmente un candidato proveniente dalle regioni meridionali può essere inviato, una volta vinto un concorso, in Piemonte o in Lombardia ed è quindi costretto a trasferirsi al nord, se vuole mantenere il posto conquistato superando il concorso; per evitare questo inconveniente si ricorre alla presentazione di certificati medici, non si assume servizio, si attende che le raccomandazioni possano dar modo al dipendente di ritornare nella sua regione: tutto ciò, naturalmente, porta gravi difficoltà ai direttori delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle settentrionali, in quanto gli organici sono ivi particolarmente deficienti. Con alcuni concorsi a livello circoscrizionale, questi inconvenienti sarebbero evitati, in quanto chi si presenta per un concorso, ad esempio, bandito per la Lombardia, sa già che se lo vincerà dovrà prestare necessariamente servizio in quella regione.

Altre questioni sono state prospettate unitariamente dalle organizzazioni sindacali, tramite una lettera inviata all'onorevole ministro delle poste e delle telecomunicazioni e ai gruppi parlamentari. Tale lettera — cui si riferiva ieri l'onorevole Venturini — fa presente la necessità che il Parlamento accolga alcune proposte. La prima riguarda l'ampliamento degli organici, con l'assunzione di almeno 10 mila unità; la seconda concerne una diaria per il personale viaggiante: e già ieri il ministro ci ha assicurato che il Governo presenterà sull'argomento un apposito emendamento, per accogliere una richiesta che del resto i sindacati avevano già concordato con il precedente ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Gioia.

La terza richiesta dei sindacati è relativa ad una migliore interpretazione dell'articolo 26 della legge n. 775, il quale — dobbiamo averlo presente — non riguarda solo gli *ex mansionisti*, ma tutto il personale che, in base alla stessa legge n. 775, può ottenere il riconoscimento del periodo di servizio effettuato all'interno dell'amministrazione delle poste, solo se questo lavoro è stato svolto nell'ambito di un'unica carriera. Quando si formulò quest'articolo 26, non si tenne evidentemente conto di quello che era accaduto all'interno

dell'amministrazione postale: non vi è infatti alcun dipendente (o ve ne è solo qualcuno) che ha svolto il proprio lavoro in un'unica carriera, essendosi verificati spostamenti per anzianità o per passaggi da un tipo di carriera ad un altro. E quindi necessario tener presente, per il riconoscimento del servizio prestato, il lavoro svolto in qualsiasi carriera all'interno dell'amministrazione: in caso contrario, si avrebbe il riconoscimento di periodi di servizio molto limitati, e non di tutto il servizio prestato.

Sappiamo che a questo proposito esiste un problema di copertura finanziaria della spesa occorrente, ma riteniamo che la questione, relativamente al 1973, possa ricevere una considerazione particolare, e che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni debba tener presente questo problema per risolverlo guardando anche in prospettiva.

Per concludere, vorrei dire ancora qualche parola relativamente agli articoli aggiuntivi che intendiamo presentare, i quali si riallacciano a questioni che noi, come componenti del gruppo comunista, abbiamo più volte sottolineato in Commissione. Essi riguardano il problema degli appalti ed il problema degli straordinari.

Non ho intenzione di intrattenermi a lungo su tali questioni, sebbene non possa non ricordare che anche colleghi di altre parti politiche hanno più volte condiviso in passato, le nostre osservazioni in proposito. In altre parole, noi vorremmo evitare che i dipendenti di aziende che hanno avuto in concessione l'affidamento di un servizio si trovino, nel momento in cui l'appalto viene a cessare, senza lavoro. Vorremmo anzi che il Ministero si impegnasse ad assumere il personale delle ditte concessionarie il cui contratto di appalto venga a cessare, poiché esso, anche se dipendente in linea di diritto da tali ditte, di fatto ha svolto lo stesso servizio che presta il personale che dipende direttamente dall'amministrazione delle poste.

Per quanto riguarda il secondo problema, noi riteniamo che si debba giungere alla definizione di un limite massimo di ore di lavoro straordinario, poiché molte volte si crea una sperequazione retributiva tra coloro che, dipendendo da un ufficio nel quale il lavoro non è intenso, fruiscono mensilmente di un compenso relativamente basso a seguito del limitato lavoro straordinario che vengono chiamati a svolgere e coloro che, dipendendo invece da uffici (quale, ad esempio, l'ufficio postale della stazione ferroviaria di Roma) nei quali il lavoro è intensissimo, riescono a per-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

cepire, per ore di lavoro straordinario, un compenso che a volte supera lo stipendio stesso. A tale scopo noi proporremo che il lavoro straordinario non possa superare le 50 ore mensili e le 300 annuali.

In questo senso noi sollecitiamo l'amministrazione stessa a rivedere la situazione degli organici (cosa che abbiamo già fatto nel passato, sia pure con risultati non soddisfacenti), poiché il lavoro straordinario non può costituire un'alternativa alla carenza del personale disponibile.

Su altre questioni minute non desidero ora soffermarmi, pur riservandomi di farlo nel momento in cui esse verranno affrontate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Ai fini dell'economia della discussione, ritengo più opportuno affrontare le questioni sollevate dagli emendamenti di cui si è preannunciata la presentazione in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Adeguamento automatico degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad apportare, con effetto dal 31 dicembre 1973, e, successivamente, dal 31 dicembre di ogni anno, variazioni alle consistenze organiche delle tabelle del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In prima applicazione le variazioni delle consistenze organiche di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate in rapporto alle variazioni di traffico postelegrafonico intervenute tra il 1° maggio 1972 ed il 30 aprile 1973 rispetto ai dodici mesi precedenti nonché alle esigenze dei vari settori e dei presupposti irrinunciabili.

Le successive variazioni delle consistenze organiche saranno effettuate sulla base degli accertamenti degli elementi di cui al precedente comma, tenendo conto, per quanto riguarda il traffico, delle variazioni intervenute

tra il 1° maggio di ciascun anno ed il 30 aprile successivo. Tali accertamenti sono effettuati annualmente sulla base di criteri di valutazione da fissarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In correlazione alle variazioni di organico annualmente apportate alle tabelle del personale dell'esercizio dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno proporzionalmente variate, con la stessa decorrenza, le consistenze organiche delle tabelle del rimanente personale degli uffici di cui agli articoli 114 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 nella misura, comunque non superiore al 20 per cento, da stabilirsi e ripartirsi tra le tabelle interessate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportati una volta sola, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

Tale emendamento risponde all'esigenza di ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali nel parere reso nella seduta del 31 luglio scorso e di cui ho già dato lettura.

Gli onorevoli Scipioni e Baldassari hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Al primo comma, dopo le parole: « una volta sola », aggiungere le seguenti: « entro il 31 dicembre 1973 ».

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Carri, Guglielmino, Ceravolo e Fioriello hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Alla fine dell'articolo, sostituire le parole: « fino ad un massimo del quattro per cento », con le seguenti: « fino ad un massimo del dieci per cento ».

Avverto, per altro, che questo secondo subemendamento, discostandosi dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, dovrebbe essere previamente sottoposto alla predetta Commissione, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Pur essendo favorevole, nella sostanza, al primo subemendamento Scipioni, vorrei far presente che il termine del 31 dicembre 1973, mi sembra troppo vicino, dato che la legge presumibilmente non entrerà in vigore prima del mese di ottobre.

POLI. Proporrei di sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1973 » con le parole: « entro sei mesi dalla pubblicazione della legge ».

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi sembra allora più opportuno sostituirle con le parole: « entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo con la modifica suggerita dall'onorevole ministro.

SCIPIONI. Sono d'accordo.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ritengo invece di poter accogliere, malgrado ne condivida l'opportunità, il secondo subemendamento Scipioni, sia per gli impegni che abbiamo assunto con il Ministero del tesoro, sia, come ha ricordato il Presidente, a seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Concorro con il parere del Governo.

SCIPIONI. Poiché comunque l'onorevole ministro ha riconosciuto la giustezza del nostro secondo subemendamento, vorrei che egli

ci assicurasse che quanto prima il Ministero predisporrà un apposito disegno di legge concernente l'ampliamento degli organici: a questa condizione, ritiriamo il nostro secondo subemendamento.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rammarico che non sia stata approvata l'automaticità dell'ampliamento degli organici, poiché ciò ci costringe ad emanare nuove leggi anno per anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Scipioni nel testo suggerito dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a particolari categorie di dipendenti e a idonei di concorsi).

I posti eventualmente portati in aumento nelle tabelle XIV, XV e XVI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in conseguenza del primo adeguamento dell'organico attuato ai sensi delle disposizioni anzidette, detratti quelli da attribuire ai riservatari per legge, possono essere conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorsi per titoli al personale appartenente alle tabelle IX e X dell'articolo 114 e alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 del predetto decreto presidenziale.

Gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla tabella nella quale chiedono di essere inquadrati; per gli stessi si prescinde dal limite massimo di età.

Saranno valutati come titoli preminenti la anzianità di servizio e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie della tabella in cui è richiesto l'inquadramento. Gli impiegati appartenenti alla tabella IX conseguiranno comunque l'inquadramento con precedenza rispetto al personale appartenente alle tabelle X, XIX, XX e XXI.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 punto 1) della legge 28 gennaio 1970, n. 10.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge indicata nel precedente comma è prorogata al 31 dicembre 1973 per la disponibilità dei posti e al 30 giugno 1974 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella *M*), XV (ex tabella *N*), XVI (ex tabella *O*), XIX (ex tabella *S*) e XXI (ex tabella *U*) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XIV (ex tabella *N*) e XV (ex tabella *P*) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

Gli onorevoli Baldassari, Scipioni, Foscarini, Ciacci e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Accetto l'emendamento soppressivo del Governo, che recepisce il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

SCIPIONI. Anche noi concordiamo con la soppressione proposta dal Governo e conseguentemente ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni).

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonché i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,

n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.

Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« In dipendenza della nuova struttura dell'amministrazione postale, che prevede la costituzione dell'azienda di Stato dei servizi postali, dovrà procedersi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'unificazione dei ruoli ULA con quelli tradizionali.

Pertanto, i direttori di ufficio locale di gruppo *A*, *B* e *C* della carriera di concetto, saranno inquadrati nelle rispettive tabelle dei ruoli organici, mentre i direttori di ufficio locale di gruppo *D*, gli operatori principali ULA e gli operatori ULA nonché i portalettere superiore ULA, i portalettere e i fattorini ULA conseguiranno il passaggio, rispettivamente, nelle tabelle XIV e XIX previsti dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Poiché il presentatore è assente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo).

In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.

I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Marocco e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« Il servizio di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 riconosciuto dall'amministrazione ai fini dell'ammissione al relativo concorso per laureati, è valutato per intero come servizio nella carriera direttiva per il raggiungimento dell'anzianità richiesta dai commi primo e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalle norme ivi richiamate ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Assunzione di orfani e vedove di dipendenti postelegrafonici deceduti senza diritto a pensione).

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere per chiamata diretta gli orfani e le vedove di dipendenti postelegrafonici deceduti, in attività di servizio, senza aver maturato il diritto a pensione.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte secondo le modalità e con il rispetto delle condizioni e dei presupposti fissati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, entro i limiti dell'aliquota prevista dalla legge stessa per gli orfani e le vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

A seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Snellimento di alcune procedure concorsuali*).

Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di preventiva selezione dei candidati mediante la proposizione di *tests* la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Ceraulo, Skerk, Guglielmino e Carri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« I concorsi di reclutamento per l'accesso alle tabelle del personale dell'esercizio, previste dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno banditi ed espletati per compartimento relativamente al personale dell'amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni e per zona relativamente al personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

È salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Con successivo decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme relative all'espletamento e alla esecuzione dei concorsi ».

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario a questo emendamento perché presenta molti inconvenienti.

Attualmente il personale delle poste e delle telecomunicazioni per tre quarti è dell'Italia meridionale e per un quarto è dell'Italia settentrionale. Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente anomala in quanto abbiamo circa diecimila impiegati in meno nell'Italia settentrionale e diecimila impiegati in più in quella meridionale e voi sapete quante insistenze vengono fatte da coloro che sono stati destinati nell'Italia settentrionale per essere trasferiti nel meridione. Se accogliessimo questo emendamento, dovremmo prima di tutto riportare il fabbisogno secondo le esigenze e probabilmente nell'Italia meridionale i concorsi non avrebbero luogo (o avrebbero luogo per frazioni infinitesimali), mentre sarebbero espletati tutti nell'Italia settentrionale, in quanto — ripeto — nel meridione vi è una esuberanza di personale. Bandendo, invece, i concorsi su scala nazionale, vi è purtroppo l'inconveniente che la maggior parte di coloro che verranno assunti dovranno andare nel nord. Noi cerchiamo di ovviare a questo inconveniente attraverso la concessione di alloggi e vantaggi di vario genere, ma purtroppo la situazione è quella che è. Sarebbe illusorio bandire concorsi per compartimenti o per zone e sarebbe anche dannoso perché il maggiore numero di impiegati si trova nel meridione, mentre la maggiore esigenza di personale si rinviene nel settentrione.

SCIPIONI. Non riteniamo che il nostro emendamento comporti alcun inconveniente, data l'attuale situazione di fatto, che è caratterizzata da una carenza di personale nelle regioni settentrionali. Bandendo i concorsi per compartimento, i concorrenti delle regioni meridionali già sapranno in anticipo che dovranno prendere servizio in quelle zone e non si preoccuperanno quindi di trovare raccomandazioni per ritornare nel meridione.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non so se mi sono spiegato bene, ma se accettiamo un siffatto principio per l'Italia meridionale, i concorsi non verranno espletati poiché vi è esuberanza di personale. Infatti dobbiamo procedere al trasferimento di una grande quantità di personale dall'Italia meridionale all'Italia settentrionale. Allo stato attuale cerchiamo di facilitare questi trasferimenti attraverso vari sistemi, ma se dovessimo bloccare per cinque anni i vincitori di un concorso, per esempio, a Crotone, Reggio Calabria e Cosenza, cosa ne faremmo del personale in esuberanza? Accadrebbe che il nuovo personale rimarrebbe presso queste sedi, mentre quello già in servizio dovrebbe essere trasferito. Se noi espletiamo i concorsi nazionali, vuol dire che tutti sanno...

SCIPIONI. ... che devono andare al nord.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma dove li mette, se non c'è posto nell'Italia meridionale? Dobbiamo forse cacciarli via?

SCIPIONI. Con il nostro emendamento vogliamo che chi partecipa al concorso sappia già che deve andare al nord.

PRESIDENTE. Ho il dovere di fare rilevare che, a termini di regolamento, occorrerebbe richiedere il parere della Commissione affari costituzionali su questo emendamento, poiché con esso si tende a introdurre un principio nuovo e di notevole portata in materia di pubblico impiego.

SCIPIONI. Ma i concorsi circoscrizionali sono previsti da norme di legge!

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. L'amministrazione delle poste, già nel bandire precedenti concorsi, pur non essendo specificato per legge, quando vi è stato bisogno di un determinato contingente di personale in alcune regioni del nord lo ha indicato anche nel bando di concorso e nulla vieta che possa continuare su questa strada tenendo conto delle esigenze di alcune province o regioni del nord.

Mi sembra che lo spirito dell'emendamento sia quello di invogliare l'amministrazione a bloccare per qualche periodo al nord il personale che partecipa ai concorsi e non vi è bisogno di stabilire questo principio in una legge, poiché esso è già stato recepito in altre occasioni. Inoltre l'emendamento prevede la

possibilità di una collaborazione delle sedi compartimentali all'espletamento del concorso e nulla vieta che per qualche tipo di concorso, per il quale si prevede un considerevole numero di partecipanti, il Ministero, una volta che esistono i compartimenti, possa prevedere nel bando di concorso un'organizzazione compartimentale dei concorsi ed una collaborazione dei compartimenti in qualche fase del concorso.

Ritengo tuttavia che anche se l'emendamento non può essere accolto data la necessità del preventivo parere della Commissione affari costituzionali, possa esserne recepito lo spirito in un ordine del giorno, in cui si impegni il Governo, nella fase di regolamentazione dei concorsi, ad esaminare la possibilità di renderli compartimentali o a stabilire che alcuni concorsi siano espletati per coprire i posti nelle sedi in cui mancano.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se i presentatori insistono sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, pur avendo dei dubbi sulla costituzionalità del medesimo, lo accetto; però ho il dovere di avvertire che in tal modo i concorsi non si faranno più nell'Italia meridionale, e precisamente da Roma in giù, bensì nell'Italia settentrionale, e precisamente per Milano, Torino, Genova e Venezia.

Un altro inconveniente che vorrei segnalare è il seguente: la partecipazione ai concorsi banditi per tutti i compartimenti, determinerebbe uno straordinario aggravamento delle procedure e si potrebbero inoltre verificare risultati diversi da compartimento a compartimento, con il conseguente insorgere di questioni, dato che il compartimento di Torino valuterebbe in un modo i candidati, quello di Milano in un altro e così via.

MARZOTTO CAOTORTA. Poiché l'esigenza sollevata da questo emendamento è sentita da tutti i colleghi, penso che si possa risolvere questo problema mantenendo il concorso nazionale, ma stabilendo che in questo dovranno essere indicati i posti vacanti. In tal modo chi parteciperà al concorso indetto per la sede di Palermo saprà, per esempio, che a Milano sono vacanti cento posti, a Trieste cinquanta e che quindi queste saranno le sedi in cui dovrà prestare servizio.

PRESIDENTE. Bisognerebbe introdurre una norma che rendesse possibile il trasferimento del dipendente dopo un certo numero di anni, in quanto non possiamo obbligarlo

a rimanere per tutta la vita nella stessa sede. In ogni caso, quindi, l'emendamento di cui trattasi dovrebbe essere formulato in modo diverso.

CARRI. Poiché l'amministrazione resta centralizzata, occorre comunque apportare uno snellimento a tutte queste procedure.

MARZOTTO CAOTORTA. Si potrebbe eventualmente stabilire che nell'espletamento dei concorsi di cui al primo comma debbono essere indicate le sedi compartimentali di destinazione dei vincitori.

SCIPIONI. Insisto nel ritenere che il nostro emendamento abbia in sostanza un obiettivo diverso, e cioè quello dell'acceleramento dei concorsi, che può aversi in modo corretto solo a livello compartimentale. Il nostro emendamento, inoltre, riguarda solo la tabella relativa al personale di esercizio.

Per quanto riguarda i dubbi di incostituzionalità poc'anzi sollevati, non possiamo condividerli perché l'articolo 6 del decreto presidenziale sul riordinamento della carriera degli impiegati statali afferma che i concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ad uffici siti in regioni, gruppi di regioni e province, purché sia fatto salvo il diritto di tutti i cittadini di parteciparvi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccinelli, Marzotto Caotorta e Russo Ferdinando hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'ottavo alinea del primo comma, sostituire le parole: « preventiva selezione », con la parola: « esame ».

Al termine del primo comma, aggiungere le parole: « eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilità ».

MARZOTTO CAOTORTA. Il primo emendamento è diretto a fare sì che non si considerino le prove con *tests* come una selezione preventiva cui debba seguire l'esame tradizionale. Lo scopo dell'emendamento è proprio quello di sostituire l'esame tradizionale, che richiede mesi ed anche anni di tempo e impegna molto personale.

Il secondo emendamento, riconoscendo che in alcuni casi i *tests* non sono sufficienti, ne propone l'integrazione con un esame orale nei casi in cui si tratti di personale che deve svolgere mansioni di maggiore responsabilità.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poli e Marzotto Caotorta hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

POLI. Mi permetto di insistere su questo emendamento. Non vi è dubbio che oggi il sistema di reclutamento del personale lascia molto a desiderare in quanto col sistema del concorso nazionale sorgono poi le questioni dei trasferimenti e della ricerca della raccomandazione. I concorsi locali invece, comportando l'impossibilità del trasferimento, costituiscono una garanzia a rimanere in quel compartimento e consentirebbero di coprire i posti vacanti nell'Italia settentrionale.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scipioni ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento Piccinelli, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Piccinelli, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(Premio industriale).

Con effetto dal 1° gennaio 1973 le tabelle A e B, di cui all'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(È approvato).

Il seguente articolo aggiuntivo è stato presentato in un identico testo dai deputati Baghino e Canestrari e Poli:

ART. 7-bis.

(Indennità particolare).

Con effetto dal 1° gennaio 1973 vengono istituite le seguenti indennità a copertura del rischio e disagio del personale postelegrafonico:

- 1) maneggio valori;
- 2) indennità di stazione, porto, aeroporto e confine.

Le misure di dette indennità sono riportate nella tabella I allegata alla presente legge.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il provvedimento relativo alle indennità pensionabili verrà ad assorbire tutte queste voci. Non mi sembra quindi opportuno soffermarci su tale problema.

CANESTRARI. Vorrei soltanto far presente che il premio viene concesso a tutti gli impiegati postelegrafonici. È assurdo che gli impiegati addetti agli sportelli e che hanno maneggio di denaro, francobolli ed altri valori, non possano usufruire dell'indennità di rischio. Oggi, anche negli uffici locali più modesti si maneggiano valori di milioni di lire; è facile commettere errori, e non pochi impiegati si sono veramente rovinati per questo.

Sottolineano quindi l'esigenza che, se del caso in futuro, venga istituita un'indennità per il maneggio di valori a favore di questi lavoratori.

TOGNI, *Ministro delle poste ed delle telecomunicazioni*. Vorrei far presente che ho già dato disposizioni affinché sia assicurata una adeguata scorta ogni volta che vi sia trasporto di valori.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Concor-
do con il parere del Governo.

CANESTRARI. Ritiriamo, comunque, il no-
stro articolo aggiuntivo, riservandoci di tra-
sformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Baghino
è assente, s'intende che abbia rinunciato alla
votazione dell'articolo aggiuntivo 7-bis, come
pure del seguente articolo aggiuntivo 7-ter.

ART. 7-ter.

Con effetto dal 1° gennaio 1973, l'indennità
notturna concessa ai postelegrafonici appli-
cati ai servizi attivi viene elevata nelle misure
previste dalla tabella L allegata alla presente
legge.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Assegno di operosità*).

La tabella C, annessa alla legge 11 febbraio
1970, n. 29, è sostituita dalla tabella C, alle-
gata alla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emen-
damento:

Sopprimere l'articolo 8.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Accetto
l'emendamento soppressivo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'artico-
lo 8 di cui il Governo ha chiesto la soppres-
sione.

(*È respinto*).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Trattamento economico di missione*).

Al personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici l'indennità di
trasferta prevista dall'articolo 1 della legge
15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella mi-
sura di cui alle tabelle D, E, F, G ed H an-
nesse alla presente legge.

Il trattamento economico, di cui all'arti-
colo 4 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si
applica anche al personale comandato a pre-
stare servizio in uffici distanti meno di 8 chi-
lometri dalla sede dell'ufficio di appartenen-
za, collegati alla sede medesima con regolari
servizi di linea il cui orario non sia conci-
liabile con quello che deve osservare il per-
sonale stesso.

L'indennità chilometrica prevista nel pe-
nultimo comma dell'articolo 11 della predetta
legge 15 aprile 1961, n. 291, è dovuta al perso-
nale anche nei casi in cui, pur esistendo nor-
mali mezzi pubblici di trasporto, questi os-
servino orari inconciliabili con lo svolgimento
della missione.

Con decreto del ministro delle poste e delle
telecomunicazioni sentito il consiglio di am-
ministrazione sono stabilite le condizioni per
procedere alla corresponsione del trattamento
economico e della indennità chilometrica di
cui ai due precedenti commi.

Nei casi di incompatibilità di orario dei
mezzi pubblici di trasporto o quando non
esistano servizi di linea, il dipendente che
debba recarsi per servizio in località viciniori,
nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro
può essere autorizzato, dall'organo che dispo-
ne la missione, a servirsi di un mezzo di tra-
sporto privato, previo rilascio da parte del
dipendente di apposita dichiarazione dalla
quale risulti che l'amministrazione è solle-
vata da qualsiasi responsabilità derivante dal-
l'uso del mezzo.

L'importo complessivo dell'indennità chi-
lometrica e dell'indennità oraria di trasferta
non può superare quello dell'indennità di
missione intera spettante in caso di pernot-
tamento, oltre le spese che l'amministrazione
avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se
il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli
ordinari mezzi di trasporto.

Per quanto non disciplinato nel presente
articolo si applicano le disposizioni della
legge 15 aprile 1961, n. 291. Restano altresì
ferme le vigenti disposizioni relative a parti-
colari indennità spettanti a determinate cate-
gorie di personale delle predette aziende.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente
emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente:*

« Le indennità di cui al precedente comma
saranno adeguate annualmente al costo della
vita secondo gli indici ISTAT previsti per la

attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, per gli impiegati civili dello Stato ».

POLI. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento non è accoglibile, perché introduce un elemento di aleatorietà nelle poste di bilancio.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Concorro con il parere del Governo.

POLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G annesse alla presente legge ».

SCIPIONI. In sostanza, con l'emendamento del Governo si sopprime il riferimento alla tabella H e si introduce quello alla tabella C. Vorrei conoscere le ragioni di tale modifica.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta di una modifica puramente formale. Sopprimendo lo articolo 8, è venuta meno anche la relativa tabella C; di conseguenza, quelle che prima erano denominate tabelle D, E, F, G ed H sono rispettivamente diventate tabelle C, D, E, F e G, senza alcun cambiamento sostanziale.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Vorrei far presente che esiste il rischio che la normativa generale di missione per il pubblico impiego non tenga presente le particolari esigenze delle due aziende cui fa riferimento lo articolo 9. Pertanto, vorrei sottoporre alla Commissione proposta di introdurre una specificazione, dalla quale risulti che le eventuali modifiche alla normativa di carattere generale sul trattamento economico e normativo di missione di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, si applicano ai postelegrafonici solo se ad essi più favorevoli.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Una precisazione di tal genere, inserita nel provvedimento in discussione, mi sembra veramente criticabile e superflua.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Non insisto sulla mia proposta e accetto l'emendamento del Governo al primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 9, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Il Governo e i deputati Scipioni, Baldasari, Guglielmino e Ceravolo hanno, rispettivamente, presentato, in un identico testo, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

(Indennità per i servizi viaggianti).

Con effetto dal 1° aprile 1973 il primo comma dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

direttori di treni postali e capipiturno	L. 317
rimanente personale	» 295

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché il viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ri-

torno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

direttori di treni postali . . .	L. 64
capiturno	» 57
impiegati	» 52
agenti in servizio di messag- gere	» 51
agenti in servizio di ambulante	» 45.

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua secondo le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire due e trenta centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire tre e quaranta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso ».

Mi corre l'obbligo di avvertire che, anche con riferimento agli articoli aggiuntivi testé letti, sorge un problema di valutazione della spesa. In effetti, si propone di introdurre delle indennità, secondo tariffe stabilite in ragione di ora, senza indicare l'ammontare globale, cioè l'onere complessivo. Ritengo, quindi, che a norma di regolamento ci troviamo di fronte alla necessità di richiedere il preventivo parere della Commissione bilancio.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Mi sembra che le preoccupazioni espresse dal Presidente non abbiano ragione di sussistere. Recentemente, infatti, nell'ambito dei capitoli di spesa che interessano, l'Amministrazione ha ridotto diverse voci per cui, compensando tali decrementi con i maggiori oneri derivanti dall'erogazione delle somme di cui agli articoli aggiuntivi dei quali si tratta, non ne deriverebbe alcun incremento globale della spesa.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'accoglimento delle proposte non comporterebbe affatto, nel complesso, un maggior onere finanziario.

SCIPIONI. Sono d'accordo con le considerazioni del relatore e del ministro. Vi è, in-

fatti, una disponibilità, all'interno dei capitoli di spesa, per una riduzione delle erogazioni prevedibili (secondo quanto mi è stato comunicato dalle organizzazioni sindacali, si tratterebbe di circa un miliardo di lire) che supera di gran lunga l'onere derivante dagli articoli aggiuntivi in esame.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Del resto, la necessità di prevedere la copertura è prevista, dall'articolo 81 della Costituzione, per le « maggiori spese », e non già per gli spostamenti di voci all'interno della stessa categoria di spesa; e questo vale anche per quanto riguarda il problema della competenza della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Insisto nel far presente che, a termini di regolamento, anche siffatte valutazioni esulano dalla competenza della Commissione di merito, rientrando esclusivamente nelle attribuzioni della Commissione bilancio.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. In questo caso ritiro l'articolo aggiuntivo, impegnandomi a ripresentarlo nell'altro ramo del Parlamento, anche se ciò comporterà un inevitabile prolungamento dell'iter legislativo.

SCIPIONI. Anche noi ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo e gli onorevoli Baldassari, Scipioni, Guglielmino e Carri hanno, rispettivamente, presentato, in un identico testo, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-ter.

(Ritenute erariali e assistenziali).

Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Questi identici articoli aggiuntivi non comportano alcun onere finanziario: pertanto esprimo parere favorevole.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Anche il Governo esprime pa-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

rere favorevole all'articolo aggiuntivo Baldassari 9-ter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-ter, identico nei testi del Governo e dei deputati Baldassari ed altri.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Modificazioni all'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche).

All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il ministro del tesoro ».

(È approvato).

L'onorevole Poli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo 10-bis:

« Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio prestato, si intende esteso

anche al personale tecnico addetto agli impianti ed al personale delle tabelle VII-VIII-XIV-XV (ex ausiliaria) adibito a mansioni di esercizio. La maggiorazione opera anche ai fini della liquidazione, del conferimento degli scatti biennali e delle classi di stipendio ».

Onorevole Poli, debbo farle presente che questo articolo aggiuntivo richiede la necessità del preventivo parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio perché comporta una modificazione delle carriere e possibili conseguenze di ordine finanziario.

POLI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo 10-ter:

« Il personale tecnico addetto agli impianti ove siano presenti alte tensioni a quello addetto alle manutenzioni esterne della rete telefonica nazionale, nonché il personale addetto al trasporto, sorveglianza, custodia e maneggio dei valori, dovrà essere assicurato contro i rischi connessi allo svolgimento delle proprie mansioni.

Le modalità di assicurazione di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con le organizzazioni sindacali ».

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ritengo che tale personale sia già assicurato ma anche se non lo fosse non potremmo accogliere tale emendamento perché esso comporterebbe un maggiore onere. È comunque un problema che mi riservo di esaminare e di risolvere in modo favorevole. Invito quindi l'onorevole Poli a ritirare il suo emendamento e trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

POLI. Signor ministro, la questione dell'assicurazione va valutata in modo estremamente serio. Questo personale non è assicurato pur essendo sottoposto a vari rischi, il che è particolarmente grave: è necessario quindi fare qualche cosa. Comunque, ritiro il mio articolo aggiuntivo e lo trasformerò in un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre Amministrazioni o enti pubblici).

Alla spesa per il personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione statale, cui il personale stesso appartiene, l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376).

Il terz'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ».

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari e Cera-
volo hanno presentato il seguente emenda-
mento:

Sopprimere l'articolo 12.

SCIPIONI. Questo emendamento significa che il nostro gruppo dissente sulla questione delle assunzioni straordinarie presso gli uffici locali; noi siamo contrari a tutte le assunzioni di personale straordinario, e di conseguenza anche a quelle che vengono effettuate dall'amministrazione delle poste. Esiste già un articolo che prevede queste assunzioni per il personale della carriera ausiliaria; ora, invece, si vogliono estenderle anche al personale della carriera esecutiva. Riteniamo, quindi, che questo articolo vada soppresso, mentre

le amministrazioni locali potrebbero studiare il modo di poter far fronte a questa esigenza di maggior personale che è necessaria soltanto per alcuni particolari periodi dell'anno.

Pertanto, insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

CANESTRARI. La legge prevede l'assunzione di personale straordinario per tre mesi; è giusto, quindi, che questa assunzione venga estesa, anche per far fronte alle necessità degli uffici locali.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sono contrario alla proposta di soppressione di questo articolo. Non possiamo accollare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lo onere per del personale in pianta stabile per esigenze che si riscontrano soltanto per brevi periodi, come accade per le assunzioni durante i mesi estivi ad opera delle stazioni turistiche. Non si può, insomma, richiedere all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di procedere ad assunzioni stabili di personale che può essere utilizzato soltanto in determinati periodi dell'anno.

Per le considerazioni fatte, sono contrario alla soppressione dell'articolo 12.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore; anche io esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 di cui il deputato Scipioni ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Scipioni ed altri si intende pertanto respinto.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

ART. 12-bis.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo ritira l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Mancini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

ART. 12-bis.

Con effetto dal 31 dicembre 1972, il personale dell'esercizio per i servizi postali e delle telecomunicazioni che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia prestato almeno sette anni di servizio nella qualifica iniziale delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII previste dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, proveniente dai concorsi espletati ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è collocato, occorrendo, in soprannumero, alla qualifica intermedia della tabella di appartenenza. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della stessa tabella.

Poiché l'onorevole Antonio Mancini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione.

Gli onorevoli Canestrari, Russo Ferdinando, Pisanu, Marzotto Caotorta, Marocco e Poli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

ART. 12-bis.

Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore, possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.

Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

CANESTRARI. La domanda si rende necessaria per un parere formulato dal Consiglio di Stato in risposta ad un quesito della direzione centrale ULA sull'interpretazione del quinto comma della nota A dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Purtroppo, l'interpretazione restrittiva del Consiglio di Stato ha vanificato la volontà del legislatore rivolta a consentire la permanenza nello stesso ufficio

del primo ufficiale scrutinato alla qualifica superiore.

Senza l'articolo aggiuntivo proposto, oltre cento persone, molte delle quali in età avanzata e con famiglia a carico, sarebbero costrette a trasferirsi in sedi lontane, con i disagi facilmente intuibili.

La norma non comporta onere finanziario, in quanto l'indennità di reggenza, in caso di trasferimento dell'ex primo ufficiale promosso, verrebbe corrisposta all'operatore principale in misura addirittura superiore.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo. Bisogna rilevare che il 90 per cento del personale promosso vorrà restare dove si trova.

CANESTRARI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo; presenteremo un ordine del giorno sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto Caotorta e Canestrari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

ART. 12-bis.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (*ex* tabella M), XV (*ex* tabella N), XVI (*ex* tabella O), XIX (*ex* tabella S) e XXI (*ex* tabella U) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (*ex* tabella P) dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Cerauolo, Guglielmino, Korach e Pani hanno presentato il seguente emendamento al predetto articolo aggiuntivo Marzotto Caotorta 12-bis:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I posti ancora disponibili, dopo l'applicazione del comma precedente, nella tabella XIV dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferiti, in deroga alle vigenti norme concernenti la riserva e l'accantonamento di posti, nella qualifica iniziale della richiamata tabella XIV, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA in prova, bandito con decreto ministeriale del 19 aprile 1971.

L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria del concorso ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo spirito dell'articolo aggiuntivo può essere accettato, ma gli idonei al concorso a cui si fa riferimento nell'emendamento Scipioni possono essere assunti nello spazio di tre anni dalla pubblicazione della graduatoria, per cui c'è il rischio di limitare il tempo in cui si possono assumere questi idonei.

Per questo motivo ho delle riserve sullo emendamento Scipioni ed esprimo parere contrario al modo in cui è formulato, anche perché, in ultima analisi, necessiterebbe del preventivo parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Concordo con il parere del relatore.

SCIPIONI. Ma nel bando di concorso non era scritto alcunché.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. È scritto in una legge precedente. Vorrei pregare l'onorevole Scipioni di verificare il contenuto della mia affermazione, perché in questo caso viene meno la ragione del suo emendamento. Cioè per legge gli ULA possono assumere gli idonei per tre anni dopo la pubblicazione della graduatoria; poiché la graduatoria non è ancora stata pubblicata, abbiamo dinanzi a noi quattro anni di tempo.

SCIPIONI. Ritiriamo il nostro emendamento all'articolo aggiuntivo 12-bis Marzotto Caotorta e Canestrari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Canestrari, Marzotto Caotorta e Piccinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 12-bis Marzotto Caotorta ed altri i seguenti due commi:

« Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).

Gli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1970, n. 10, tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975 ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Marzotto Caotorta e Canestrari 12-bis, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

L'onorevole Antonio Mancini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-ter:

ART. 12-ter.

Il quinto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente agli ex coefficienti 357 e 345, è attribuita la seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento ».

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Guglielmino e Ceravolo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-quater:

ART. 12-quater.

In caso di cessazione di rapporti di appalto o concessione di servizi postali e di conseguente ripristino della gestione diretta dei medesimi da parte dell'amministrazione, il ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad assumere nei quadri organici dell'amministrazione stessa il personale alle dipendenze delle ditte cessanti almeno da un anno, a prescindere dai limiti di età.

Il predetto personale verrà inquadrato nella qualifica iniziale delle tabelle XIX e XXI, secondo le mansioni già espletate alle dipendenze della ditta appaltatrice o concessionaria, dopo l'ultimo iscritto in ruolo.

L'inquadramento potrà essere effettuato eventualmente anche in soprannumero. Il soprannumero verrà assorbito nella prima variazione degli organici successiva alla data di inquadramento.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vi sono aziende cui sono affidati appalti di servizi indispensabili, perché non è possibile fare tutto in un'azienda come la nostra, in cui anche per un piccolo lavoro occorre uno specialista, ed è quindi necessario ricorrere ad un'altra azienda italiana o straniera specializzata per quel lavoro. Se dovessimo assumere tutti quelli che prestano servizio per questi appalti avremmo un aumento enorme degli organici.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

SCIPIONI. Non si tratta di abolire automaticamente tutti gli appalti, ma solo quelli che il Ministero riterrà di non rinnovare. È evidente che il Ministero deve preoccuparsi dei dipendenti di queste ditte, che magari da venti anni eseguono lavori per l'amministrazione delle poste. Il nostro emendamento non modifica le tabelle. Quando si liberano alcuni posti, l'amministrazione, invece di bandire concorsi, potrebbe assumere questi lavoratori.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. A mio avviso il problema degli appalti che possono essere disdetti potrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento di iniziativa parlamentare o governativa. Non vorrei che questo emendamento fosse respinto; sarebbe più opportuno ritirarlo per consentire alla Commissione di risolvere la questione in altra sede.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione affari costituzionali nel suo parere ha posto in evidenza l'opportunità di non apportare modifiche che comportino assunzioni di personale in soprannumero.

SCIPIONI. Insistiamo sul nostro articolo aggiuntivo 12-*quater*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Gli onorevoli Baldassari, Scipioni, Carri e Ballarin hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-*quinquies*:

ART. 12-*quinquies*.

Le prestazioni straordinarie del personale dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici non possono in nessun caso superare le trecento ore all'anno e le cinquanta ore al mese.

Tali limiti si applicano a tutte le prestazioni, a tempo o a quantità, comunque rapportate ai compensi previsti per il lavoro straordinario.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Non si può prefissare il numero di ore di straordinario, che dipende dalle esigenze del servizio.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Aggiungo che il personale non solo chiede, ma sollecita gli straordinari.

FIORIELLO. È noto che la retribuzione degli straordinari, per quanto riguarda l'azienda

delle poste, è percepita alla fine del mese da tutti i dipendenti, e per prassi è diventata un secondo stipendio; questo non significa che le ore di straordinario siano veramente effettuate.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sarebbe opportuno, a mio avviso, trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

SCIPIONI. Ritengo superfluo questo invito, dal momento che in sede di discussione del bilancio il nostro gruppo presentò un ordine del giorno che invitava il Governo a limitare il numero di ore di lavoro straordinario; tale ordine del giorno fu accettato senza riserve, ma adesso che passiamo a tradurlo in emendamento, il Governo si oppone.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non so quale sia stato l'impegno assunto in precedenza, ma personalmente cercherò di dare disposizioni precise in materia.

SCIPIONI. Insistiamo per la votazione del nostro articolo aggiuntivo 12-*quinquies*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Gli onorevoli Baldassari, Scipioni, Guglielmino e Carri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-*sexies*.

ART. 12-*sexies*.

Per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nella valutazione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dei servizi comunque prestati anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, si prescinde dalla condizione che detti servizi siano stati resi nella stessa carriera.

Tra i servizi da valutare ai sensi del comma precedente sono compresi anche i servizi prestati quale operaio permanente o temporaneo dello Stato alle dipendenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché i periodi prestati sotto le armi, sia per il servizio di leva che di richiamo, i servizi di ruolo, nonché quelli prestati in qualità di supplente presso le ricevitorie postali e telegrafiche fino al 30 settembre 1952, quelli comunque svolti presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici, anteriormente all'inquadramento nei ruoli delle carriere statali istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948,

n. 504, e i periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici tenuti presso l'azienda medesima.

SCIPIONI. Questo articolo aggiuntivo dà un'interpretazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, già sollecitata dalle organizzazioni sindacali tramite una lettera inviata al ministro ed ai parlamentari interessati.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Se l'approvazione di questo articolo aggiuntivo non comportasse difficoltà di ordine economico, dovrei dichiararmi favorevole ad esso. Sull'articolo 26 è stato svolto un ampio dibattito in quest'aula: tutte le parti politiche hanno espresso pareri positivi.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho nulla da aggiungere a quanto dichiarato dal relatore. Anch'io sono quindi contrario a questo articolo aggiuntivo.

BALDASSARI. Insistiamo per la votazione del nostro articolo aggiuntivo 12-*sexies*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Antonio Mancini ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 12-*septies*.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, le promozioni alle sopresse qualifiche di primo perito e di primo geometra, conseguite a seguito di concorsi per merito distinto e per esame di idoneità banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono retrodatate alla data di decorrenza delle promozioni per scrutinio per merito comparativo effettuato per le stesse qualifiche.

Ove nessuno abbia conseguito promozioni per merito comparativo, le promozioni per concorso hanno effetto dalla data dei rispettivi bandi di concorso.

ART. 12-*octies*.

Le funzioni previste nel raggruppamento 10 della tabella A di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:

segretario direzione provinciale; gestore provinciale; verificatore; controllore; capo se-

zione contabile negli uffici principali; addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori; dirigente ufficio locale gradi D ed E; dirigente agenzia ULA; primo ufficiale ULA; collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici.

ART. 12-*novies*.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, agli operatori di esercizio provenienti dal concorso di cui all'articolo 58 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1970, la stessa qualifica e lo stesso parametro spettanti al personale inquadrato a seguito dei concorsi previsti dall'articolo 57 della legge medesima.

I destinatari delle disposizioni anzidette prendono posto in ruolo dopo l'ultimo impiegato proveniente dai concorsi di cui al citato articolo 57 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406.

ART. 12-*decies*.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 e successive modificazioni, agli impiegati provenienti dai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325, i quali all'atto della emissione dei decreti ministeriali di nomina fruivano di un parametro di stipendio superiore a quello previsto per la qualifica di inquadramento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

ART. 12-*undecies*.

Gli inquadramenti nella tabella XVIII dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dei provenienti dal concorso riservato previsto dall'articolo 55, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, vanno effettuati come se la nomina della soppressa qualifica di assistente e disegnatore di terza classe fosse stata conseguita dagli interessati con effetto della stessa data del 31 dicembre 1961.

ART. 12-*duodecies*.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Le misure dei compensi orari indicati nel precedente comma sono maggiorate del venticinque per cento, a decorrere dal 1° aprile 1973.

ART. 12-terdecies.

A decorrere dal 1° aprile 1973, le indennità di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, sono maggiorate del venticinque per cento.

ART. 12-quattordices.

(Indennità per i servizi viaggianti).

Con effetto dal 1° aprile 1973 il primo comma dell'articolo 23 dell'Allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità orario di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

direttori di treni postali e capi turno	L. 317
rimanente personale	» 285

2) indennità orario di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

direttori di treni postali	L. 64
capi turno	» 57
impiegati	» 52
agenti in servizio di messaggere	» 51
agenti in servizio di ambulante	» 45

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2 si effettuano sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale o notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire due e trenta centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire tre e quaranta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o suo uffici natanti a breve percorso ».

ART. 12-quindecies.

(Ritenute erariali e assistenziali).

Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'Allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 e sulle indennità di fuori residenza, di servizio e di percorrenza di cui al precedente articolo 9-bis, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Poiché l'onorevole Antonio Mancini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 39.678.400.000 per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 4.297.200.000 per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno con sovvenzioni del Tesoro, per i rispettivi predetti importi, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Antonio Mancini aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 40.293.400.000 per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 4.297.200.000 per l'azienda di Stato per servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno con sovvenzioni del Tesoro, per i rispettivi predetti importi, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché il firmatario è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

All'onere derivante per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 11.363.400.000 per la amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.966.250.000 per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:

a) l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 620.000.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 345 e per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1973;

b) l'azienda di Stato per i servizi telefonici per lire 1.966.250.000 con sovvenzioni

del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio presente ai colleghi che il testo dell'emendamento in esame deve essere corretto nel senso di sostituire la cifra di lire 11.363.400.000, con la cifra di lire 10.743.400.000 e di sopprimere, alla lettera a), le parole: « l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 620 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 345 e ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, ultimo del disegno di legge, con le correzioni suggerite dal Governo e accettate dal relatore.

(E approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Do lettura delle tabelle annesse al disegno di legge:

TABELLA A.

PREMIO INDUSTRIALE

Itaggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
	Direttore generale	3.300
1	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	2.900
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale e com- partimentale - Dirigente istituto superiore poste e telecomunicazioni - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	2.500
3	Ispettore generale - Dirigente direzione provinciale - Dirigente circolo costruzioni telegrafiche e telefo- niche - Dirigente ufficio sanitario centrale - Ispet- tore generale di pubblica sicurezza	2.130
4	Direttore di divisione e dirigente di divisione - Diri- gente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale - Vice questore di pubblica si- curezza	1.930
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coor- dinatore interprovinciale, provinciale, <i>escopost</i> e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo co- struzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza	1.730
6	Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla colla- borazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	1.290
7	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario VR - Dirigente economato provinciale - Dirigente depo- sito e magazzino centrale e provinciale - Capo se- greteria direzione centrale e compartimentale - Di- rigente ufficio VR - Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo A - Controllore cassa provinciale	1.730

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
8	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti — Dirigente centrale telex — Dirigente officina PT — Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed eser- cizio) — Dirigente officina automezzi — Dirigente uf- ficio radioelettrico — Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti — Dirigente reparto di uffici principali — Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo — Cassiere di circolo CCTT — Sottocapo negli uffici principali — Capolinea — Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante — Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa — Ge- store centrale VR e depositi vari — Ordinatore VR — Contabile delle rettificazioni — Fiduciario del con- segnatario cassiere centrale — Dirigente ufficio locale gruppi B e C — Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	1.290
9	Segretario direzione provinciale — Gestore provinciale — Verificatore — Controllore — Caposezione contabile negli uffici principali — Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori — Dirigente ufficio locale gruppi D ed E — Dirigente agenzia ULA — Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 — Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370) . . .	1.140
10	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) — Aiuto cassiere e aiuto control- lore nelle casse provinciali	1.140
11	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, mes- saggiere, scortapieghi, portalettere, portapacchi, scambista, teltoista, furgonista, ricevitore, procac- cia, guardaprodi, fattorino, carrellista — Capoca- merata portalettere — Capozona — Caposquadra e guardafili — Autista — Brigadiere di ispezione, sor- veglianza e di tettoia — Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	1.080
12	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260, 262, 293 e 302) — Stenotipista	1.020
13	Sportellisti promiscui ed altri servizi negli uffici ese- cutivi — Impiegati ed agenti addetti ai servizi in- terni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi — Ripartitore — Ufficiale delegato ULA	1.020

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
14	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	960
15	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	940
16	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	780

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TABELLA B.

PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
1	Direttore dell'Azienda	2.800
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale . .	2.500
3	Ispettore generale	2.130
4	Direttore di divisione - Dirigente di reparto presso l'amministrazione centrale e di divisione presso l'ispettorato di zona	1.930
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circostrizionale	1.730
6	Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla colla- borazione amministrativa e tecnica	1.290
7	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegatario del deposito centrale materiali - Controllore del depo- sito centrale materiali	1.730
8	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di stazione telefo- nica di seconda classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipag- giamenti di linea in cavo e ponti radio	1.370
9	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale	1.290
10	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Diri- gente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Diri- gente di officina periferica - Dirigente deposito mate- riali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici in- terurbani di Roma e Milano - Capi settori ammini- strativi e contabili presso gli uffici telefonici interur- bani - Collaboratore amministrativo contabile e tec- nico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)	1.140

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
11	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	1.090
12	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	1.080
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302) - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	1.020
14	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	960
15	Agenti addetti nelle sale di commutazione all'accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	900
16	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	940
17	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	780

Nota: Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TABELLA C.

ASSEGNO DI OPEROSITÀ

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto
Direttore generale	182.000
Ispettore generale superiore telecomunicazioni	163.800
Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici	145.600
Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	131.000
Ispettore generale - Ispettore generale P.S.	109.200
Direttore di divisione - Vice questore P.S.	100.100
Direttore di sezione - Personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370 - Direttore ufficio locale gruppo A - Commissario capo e Commissario P.T.	81.900
Consiglieri con parametri 257 e 218 - Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 302-262-260-232-227 - Direttore ufficio locale gruppo B-C	72.800
Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 193-188-173-160 - Dirigente di ufficio e qualifiche equiparate - Dirigente di commutazione e qualifiche equiparate - Aiuto contabile principale (ruolo ad esaurimento) con parametri 293 e 262 - Capo ufficio e qualifiche equiparate - Operatore principale ULA - Assistente di commutazione e qualifiche equiparate - Primo aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri 242 e 218 - Direttore ufficio locale gruppo D-E . . .	69.200
Operatore di esercizio e qualifiche equiparate - Operatore ULA - Operatore telefonico e qualifiche equiparate - Aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri 203-168-144 - Coadiutore superiore, coadiutore principale e coadiutore con parametri 245-213-183-163-133-120 - Sorvegliante capo e qualifiche equiparate - Portalettere superiore ULA - Capo commesso principale (ruolo ad esaurimento) con parametro 210 - Sottufficiale, appuntato e guardia di P.S. addetti ai nuclei di polizia postale	63.700
Portalettere e qualifiche equiparate - Smistatore principale e qualifiche equiparate - Capo commesso di prima classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 190 e 165 - Fattorino e qualifiche equiparate - Smistatore e qualifiche equiparate - Capo commesso di seconda classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 156-133-115 - Commesso capo e commesso con parametri 165-143-133-115-100 - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi - Operai . .	58.200

Nota: Agli impiegati non di ruolo e straordinari l'assegno di operosità va corrisposto sulla base di lire 63.700 nette, in relazione ai periodi di servizio prestato; agli agenti non di ruolo e straordinari nonché ai sostituti portalettere ULA l'assegno va corrisposto sulla base di lire 58.200 nette in relazione ai periodi di servizio prestato.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

TABELLA D.

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

1) Direttore generale dell'Amministrazione P.T.	L.	15.000
2) Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni; direttore dell'Azienda di Stato per i servizi tele- fonici; direttori centrali	»	12.500
3) Ispettori generali e qualifiche equiparate; direttori di divisione e qualifiche equiparate	»	10.500
4) Direttori di sezione e qualifiche equiparate	»	9.000
5) Consiglieri e qualifiche equiparate	»	8.000

TABELLA E.

CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti	L.	10.500
2) Segretari principali e qualifiche corrispondenti	»	9.000
3) Segretari e qualifiche corrispondenti	»	7.000
4) Coadiutori superiori e qualifiche corrispondenti	»	9.000
5) Coadiutori principali e qualifiche corrispondenti	»	7.000
6) Coadiutori e qualifiche corrispondenti	»	6.000
7) Commessi capi e qualifiche corrispondenti	»	5.500
8) Commessi e qualifiche corrispondenti	»	5.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TABELLA F.

CARRIERE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

1) Dirigenti superiori di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo A; dirigenti superiori di esercizio ASST e assimilati	L.	10.500
2) Dirigenti di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo B e C; dirigenti di esercizio ASST e assimilati	»	9.000
3) Revisori di esercizio p.t. e ASST e assimilati	»	7.000
4) Dirigenti di ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo D; dirigente di commutazione e assistenti superiori di commutazione e assimilati	»	9.000
5) Capi ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali ULA; assistenti di commutazione e assimilati	»	7.000
6) Operatori di esercizio e assimilati; operatori ULA; operatori telefonici e assimilati	»	6.000
7) Sorveglianti capi, portalettere e assimilati; portalettere superiori ULA; portalettere ULA e assimilati; smistatori capo, smistatori principali e assimilati	»	5.500
8) Fattorini e assimilati; fattorini ULA e assimilati; smistatori e assimilati	»	5.000

TABELLA G.

PERSONALE OPERAIO

1) Capi operaio, operai specializzati e operai qualificati	L.	5.500
2) Operai comuni e operai apprendisti	»	5.500

TABELLA H.

PERSONALE NON DI RUOLO E PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600

1) *Personale non di ruolo.*

Prima categoria	L.	7.000
Seconda categoria	»	6.000
Terza categoria	»	5.500
Quarta categoria	»	5.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370	L.	7.000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215	»	6.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire le tabelle con le seguenti:

TABELLA A.

PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, <i>escopost</i> e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza	1.200
4	Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
5	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario VR - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio VR - Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo A - Controllore cassa provinciale	1.200
6	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina PT - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CCTT - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno di ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale VR e depositi vari - Ordinatore VR - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gruppi B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	760

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
7	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Caposezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gruppi <i>D</i> ed <i>E</i> - Dirigente agenzia ULA - Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)	600
8	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
9	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapioghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capocamerata portalettere - Capozona - Caposquadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
10	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260, 262, 293 e 302) - Stenotipista	480
11	Sportellisti promiscui ed altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480
12	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	400
14	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale direttivo inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono migliorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TABELLA B

PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiun- to di divisione - Dirigente di reparto presso l'ammi- nistrazione centrale e di divisione presso l'ispetto- rato di zona	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circostrizionale	1.200
4	Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla collabo- razione amministrativa e tecnica	760
5	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del depo- sito centrale materiali	1.200
6	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di stazione telefo- nica di seconda classe - Sostituto del dirigente di uf- ficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente con- segnatario di stazione telefonica degli equipaggia- menti di linea in cavo e ponti radio	840
7	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale	760
8	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla pro- gettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accet- tazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispetto- rati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uf- fici e dell'esercizio con parametro 370)	600

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto Lire
9	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
10	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
11	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302) - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480
12	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Agenti addetti nelle sale di commutazione all'accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
14	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	400
15	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

(3) Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

TABELLA C

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

1) Direttore generale di azienda autonoma	L.	15.000
2) Dirigenti generali	»	12.500
3) Dirigenti superiori; primi dirigenti; ispettori generali; direttori di divisione e qualifiche equiparate	»	10.500
4) Direttori di sezione e qualifiche equiparate	»	9.000
5) Consiglieri e qualifiche equiparate	»	8.000

TABELLA D

CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti	L.	10.500
2) Segretari principali e qualifiche corrispondenti	»	9.000
3) Segretari e qualifiche corrispondenti	»	7.000
4) Coadiutori superiori e qualifiche corrispondenti	»	9.000
5) Coadiutori principali e qualifiche corrispondenti	»	7.000
6) Coadiutori e qualifiche corrispondenti	»	6.000
7) Commessi capi e qualifiche corrispondenti	»	5.500
8) Commessi e qualifiche corrispondenti	»	5.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

TABELLA E

CARRIERE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

1) Dirigenti superiori di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo A; dirigenti superiori di esercizio ASST e assimilati	L.	10.500
2) Dirigenti di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo B e C; dirigenti di esercizio ASST e assimilati	»	9.000
3) Revisori di esercizio p.t. e ASST e assimilati	»	7.000
4) Dirigenti di ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo D; dirigente di commutazione e assistenti superiori di commutazione e assimilati	»	9.000
5) Capi ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali ULA; assistenti di commutazione e assimilati	»	7.000
6) Operatori di esercizio e assimilati; operatori ULA; operatori telefonici e assimilati	»	6.000
7) Sorveglianti capi, portalettere e assimilati; portalettere superiori ULA; portalettere ULA e assimilati; smistatori capo, smistatori principali e assimilati	»	5.500
8) Fattorini e assimilati; fattorini ULA e assimilati; smistatori e assimilati	»	5.000

TABELLA F

PERSONALE OPERAIO

1) Capi operaio, operai specializzati e operai qualificati	L.	5.500
2) Operai comuni e operai apprendisti	»	5.000

TABELLA G

PERSONALE NON DI RUOLO E PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600

1) *Personale non di ruolo.*

Prima categoria	L.	7.000
Seconda categoria	»	6.000
Terza categoria	»	5.500
Quarta categoria	»	5.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370	L.	7.000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 245	»	6.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

L'onorevole Baghino ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo la tabella « G » aggiungere la seguente:

TABELLA I

INDENNITA MANEGGIO VALORI

così suddivisa:

personale addetto ai servizi di sportelleria di posta e banco posta nella misura di lire 1.000 giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza;

personale della carriera ausiliaria addetto al trasporto e recapito di valori, nella misura di lire 500 giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza.

INDENNITA DI STAZIONE,
PORTO, AEROPORTO E CONFINE

Al personale dell'azienda postelegrafonica e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato presso gli uffici di stazione ferro-

viaria, di porto, di aeroporto e di confine, è attribuita una indennità di disagio nella misura di lire 1.000 (mille) giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza.

« Dopo la tabella I aggiungere la seguente:

TABELLA L

INDENNITA NOTTURNA

Al personale dell'azienda postelegrafonica e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici applicato a turni di notte, è attribuita una indennità per servizio notturno pari a lire 800 orarie dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 1.000 dalle ore 0 alle ore 6.

Poiché l'onorevole Baghino non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti.

L'onorevole Antonio Mancini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente tabella I:

INDENNITA	Importo legge n. 29	Aumento 25 %	Nuova misura (arrotondata)
<i>Oraria fuori residenza:</i>			
Direttori treni postali e capiturno	254	63,50	317
Rimanente personale	228	57	285
<i>Oraria di servizio:</i>			
Direttori treni postali	51	12,75	64
Capiturno	46	11,50	57
Impiegati	42	10,50	52
Agenti in servizio di messaggere	41	10,25	51
Agenti in servizio di ambulante	36	9	45
<i>Percorrenza:</i>			
Treni diretti	1,85	0,46	2,30
Treni accelerati, omnibus, e uffici natanti a breve percorso	2,70	0,675	3,40

Poiché l'onorevole Antonio Mancini è assente si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Accetto la nuova formulazione delle tabelle proposte dal Governo.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Pongo in votazione la tabella *A* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *B* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *C* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *D* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *E* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *F* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *G* nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dal relatore, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Canestrari, Russo Ferdinando, Belci, Marocco, Pezzati e Marzotto Caortorta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
impegna il Governo

a disporre che gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967, promossi alla qualifica immediatamente superiore, possano continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione, nonché a prevedere, nei periodi di reggenza, la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 75 del predetto decreto del Presidente della Repubblica (0/1314/1/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo lo accetta.

CANESTRARI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poli, Canestrari, Marocco e Pisanu, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
impegna il Governo

a considerare con la massima urgenza possibile l'opportunità di concedere al personale dell'amministrazione postelegrafonica addetto al maneggio di contante e valori, una congrua indennità di rischio (0/1314/3/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

CANESTRARI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marocco, Russo Ferdinando, Canestrari e Poli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
impegna il Governo

ad esaminare la possibilità che gli impiegati della carriera di concetto, immessi nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il 9 marzo 1963 e che durante la carriera non abbiano fruito della valutazione del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore prevista dall'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sia attribuita una analoga anzianità acquisita nella carriera di appartenenza ai fini del conseguimento della qualifica immediatamente superiore (0/1314/2/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accoglie come raccomandazione.

MAROCCO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marocco, Canestrari, Russo Ferdinando, Marzotto Caortorta, Pezzati e Belci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
impegna il Governo

a far sì che il servizio di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

n. 81, riconosciuto dall'amministrazione ai fini dell'ammissione al relativo concorso per laureati, venga valutato per intero come servizio nella carriera direttiva per il raggiungimento dell'anzianità richiesta dai commi primo e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalle norme ivi richiamate (0/1314/4/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accolgo come raccomandazione.

MAROCCO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Canestrari, Marocco e Pezzati, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente
invita il Governo

in sede di ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di divisione del personale in particolare situazione:

a prevedere che allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di direttore di divisione ed equiparata dei ruoli ad esaurimento dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dal primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengano ammessi anche i direttori di sezione della stessa amministrazione che, prima dell'ingresso nella carriera direttiva, appartenevano al ruolo organico dei direttori ed ispettori di ragioneria di cui alla tabella F allegata alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 o che abbiano una anzianità non inferiore a 20 anni di complessivo servizio di ruolo;

a prevedere che i predetti impiegati siano ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

a prevedere che gli impiegati promossi conservino il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata del ruolo a esaurimento (0/1314/5/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accolto come raccomandazione.

RUSSO FERDINANDO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente
impegna il Governo:

a prevedere che la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio prestato, si intenda estesa anche al personale tecnico addetto agli impianti e al personale delle tabelle VII, VIII, XIV, XV (ex ausiliaria) adibito a mansioni di esercizio;

a prevedere che la maggioranza di detto servizio prevista dalla predetta norma operi anche ai fini della liquidazione, del conferimento degli scatti biennali e delle classi di stipendio (0/1314/6/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accolgo come raccomandazione.

POLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poli, Marzotto Caotorta, Russo Ferdinando e Canestrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
impegna il Governo

a fare in modo che il personale tecnico addetto agli impianti ove siano presenti alte tensioni e quello addetto alle manutenzioni esterne della rete telefonica nazionale, nonché il personale addetto al trasporto, sorveglianza, custodia e maneggio dei valori, sia assicurato contro i rischi connessi allo svolgimento delle predette mansioni con modalità stabilite dal ministro delle poste e telecomunicazioni dopo aver sentito le organizzazioni sindacali (0/1314/7/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto questo ordine del giorno.

POLI. Non insisto per la votazione.

GUGLIELMINO. Desidero brevemente intervenire nel corso di questo dibattito per dichiarazione di voto. Indubbiamente il disegno di legge che è al nostro esame avrebbe potuto essere approvato già da molto tempo; infatti le difficoltà che la Commissione ha trovato per l'iter del provvedimento sono dipese

dall'atteggiamento ostile del Governo precedente in ordine alle ragionevoli proposte che sono venute, almeno dalla mia parte politica, sulla questione relativa all'articolo 1, che noi consideravamo quella politicamente più importante, e in ordine alla quale volevamo salvaguardare le prerogative del Parlamento a decidere in merito all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La speditezza con cui si è proceduto, pur nella diversità delle varie posizioni politiche, nel corso del dibattito di oggi, e la discussione che ci ha consentito di svolgere rapidamente la sede legislativa, ci confortano nel giudizio di essere stati coerenti sin dal primo momento con gli interessi generali dei lavoratori del settore e con l'interesse più generale del paese.

È bene ricordare che l'atteggiamento del Governo ha provocato una lotta sindacale aspra, difficile, con gravissime conseguenze per l'economia del paese. Ancora oggi ci siamo trovati di fronte ad un atteggiamento del Governo certamente non incoraggiante, che di volta in volta si è pretestuosamente appellato alla mancanza del parere della I e della V Commissione sulle proposte di emendamento avanzate dalla mia parte politica per emendare il provvedimento, con il risultato finale, però, di rifiutare ogni modifica, anche quelle che non determinavano aumento ma, al contrario, riduzioni di spese.

Naturalmente ci auguriamo che il Governo cambi atteggiamento e consenta finalmente la giusta circolazione delle idee affinché le proposte trovino adeguato spazio e accoglimento.

In pratica, la mia parte politica, con alcune proposte da essa avanzate, cercava di rendere possibile l'assunzione di altro personale in rapporto alle tante volte dichiarate esigenze che hanno manifestato i vari ministri che si sono succeduti alla direzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre volevamo favorire un processo di decentramento e, con la serie di emendamenti presentati, volevamo porre fine alla pratica della spinta clientelare della ricerca della raccomandazione per ottenere una sistemazione, che per molti anni ha regnato sovrana all'interno dell'amministrazione delle poste.

Per questi motivi il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul provvedimento in esame: questa astensione vuole essere un richiamo al Governo perché presti una maggiore attenzione alle proposte che verranno dalla parte politica alla quale mi onoro di appartenere.

MARZOTTO CAOTORTA. Credo sia opportuno esprimere un ringraziamento al Governo per la collaborazione da esso prestata al fine dell'approvazione di questo disegno di legge, e per il favore con cui ha accolto tutta una serie di emendamenti e di ordini del giorno presentati dai componenti di questa Commissione allo scopo di far sì che il provvedimento corrispondesse alle attese del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Noi ci auguriamo che l'applicazione di questo nuovo provvedimento contribuisca a creare quel clima di serenità di cui abbiamo tanto bisogno per poter consentire alle aziende interessate una maggiore autonomia nella realizzazione di modifiche della loro struttura organizzativa.

POLI. Sono lieto che, dopo un lungo periodo di attività della Commissione, si sia giunti all'approvazione di questo disegno di legge che, senza alcun dubbio, rappresenta un passo avanti nell'organizzazione dell'amministrazione delle poste e telegrafi. Purtroppo non è stato possibile l'accoglimento di tutte le istanze del personale interessato, per cui permangono alcune carenze che ci auguriamo di poter eliminare nel prossimo futuro. Tuttavia non si può non mettere in risalto la buona volontà dimostrata dal Governo, il quale, pur nelle difficili condizioni economiche in cui il paese versa attualmente, ha affrontato gli oneri finanziari che questo provvedimento comporta, i quali vanno ad aggiungersi ad un già notevole disavanzo del bilancio dello Stato che mi auguro possa essere attenuato con i provvedimenti politici che il Governo ha già adottato e con quelli che ancora deve adottare.

Sono lieto di aver potuto riscontrare, in questa circostanza, una particolare sensibilità del personale del dicastero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale, benché vincolato dalla osservanza di direttive impartite dal Ministero del tesoro, ha cercato, nei limiti del possibile, di venire incontro alle esigenze del personale, molte delle quali sono state integralmente soddisfatte, mentre per altre è stato assunto l'impegno di soddisfarle entro breve termine.

Devo inoltre ringraziare il rappresentante del Governo per l'accoglimento dell'istanza che riguarda l'assicurazione del personale che compie lavori particolarmente pericolosi o particolarmente impegnativi: lo spirito di tale istanza è stato infatti accolto dal rappresentante del Governo sotto forma di ordine del giorno.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1973

Dichiaro dunque, a conclusione di questo mio breve intervento, che il gruppo socialdemocratico voterà a favore del disegno di legge n. 1314.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Desidero ringraziare tutti i componenti la Commissione per la collaborazione che hanno prestato al mio lavoro di relatore, collaborazione che ha reso facile il mio compito e mi ha consentito di accogliere con il massimo favore quanto di valido mi è stato proposto, sia pure entro i limiti indicati dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio.

Ritengo pertanto che, una volta superata l'attuale difficile congiuntura, sarà possibile affrontare con maggiore serenità i problemi che riguardano il migliore funzionamento e l'efficienza dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ringrazio il relatore e tutti i componenti la Commissione per l'apporto che hanno dato al fine di consentire che questo provvedimento potesse uscire dalle secche in cui da tempo si trovava, creando una situazione di disagio e di malcontento tra il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ritengo che questo disegno di legge potrà essere approvato dal Senato con la maggiore sollecitudine possibile.

È mio intendimento sanare quella che è stata una eredità di accordi motivati da determinate esigenze. I disegni di legge che porterò all'esame di questa Commissione mireranno a rendere il servizio postelegrafonico adeguato alle esigenze di tutti gli utenti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314):

Presenti	27
Votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bargellini, Belci, Bodrito Antonio, Bogi, Canestrari, Dal Masi, Di Leo, Giovanardi, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pezzati, Piccinelli, Pisanu, Poli e Russo Ferdinando.

Si sono astenuti:

Baldassari, Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Guglielmino, Korach, Pani, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO